



Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

**Trento
Rovereto**



COMITATO SCIENTIFICO
GRUPPO ODCEC
AREA LAVORO

I Volontari e il rapporto di lavoro Trento 22 marzo 2024

-

Il Volontariato nello sport



COMITATO SCIENTIFICO
GRUPPO ODCEC
AREA LAVORO



CONCERTO.it
eLearning per commercialisti

Maurizio Falcioni Commercialista Rimini

Dlgs 36 del 28/02/2021

RIORDINO E RIFORMA DELLE DISPOSIZIONI DI ENTI SPORTIVI PROFESSIONISTICI E DILETTANTISTICI

NONCHE' DI LAVORO SPORTIVO

principi della riforma

Art.3

introdurre una disciplina organica del rapporto di lavoro sportivo, a tutela della dignità del lavoratori e rispettosa della specificità dello sport, valorizzare la formazione del lavoratori sportivi, in particolare dei giovani atleti, al fine di garantire loro una crescita non solo sportiva ma anche culturale e educativa, nonché una preparazione professionale che favorisca l'accesso all'attività lavorativa anche alla fine della carriera sportiva (apprendistato)

Art.25

La disciplina del lavoro sportivo è posta a tutela della dignità dei lavoratori nel rispetto del principio di specificità dello sport.

art.2 definisce in generale il lavoratore sportivo

è lavoratore sportivo: l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercitano l'attività sportiva verso un corrispettivo

art.25 regolamenta disposizioni per il lavoratore sportivo

è lavoratore sportivo: l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo

ATTIVITA' DI LAVORO SPORTIVO PUO' ESSERE OGGETTO DI RAPPORTO DI LAVORO:

- subordinato
- autonomo
- collaborazione coordinata e continuativa
- Volontario (art. 29)

PRESTAZIONI **SPORTIVE** DEI VOLONTARI (art. 29)

Asd, Ssd, FSN, DSA, Eps, CONI, CIP, società Sport e Salute spa, possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di volontari

I volontari mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per **promuovere** lo sport in modo personale, spontaneo e gratuito, **senza fini di lucro**, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali.

Le prestazioni dei volontari sono **comprehensive** dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.

compenso ai volontari

Le prestazioni **sportive** dei volontari non sono retribuite in alcun modo. Per tali prestazioni **sportive** possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasioni di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione (art.46 DPR 445/2000) purché:

- non superino € 150,00 mensili
- l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso

Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente (... CU...)

Le prestazioni **sportive** di volontario sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività **sportiva**.

Componente consiglio direttivo sono considerati volontari? Possono svolgere anche attività sportiva retribuita all'interno dell'organismo sportivo?

(nota del Ministro dello Sport n. 369 del 15/01/2024)

Ferma restando l'incompatibilità tra la figura di volontario e quella di lavoratore sportivo disposta dalla Legge, svolgere il mandato nei consigli direttivi conferito dall'assemblea dei soci ai membri eletti (assumendo collegialmente, nel relativo Cda, tutte le decisioni afferenti la gestione amministrativa, finanziaria, fiscale, etc. del sodalizio) non vale , da solo, a farli soggiacere all'incompatibilità di cui all'art. 39 c. 3 del DLgs 36/2021.

RISOLUZIONE 38/E -11 APRILE 2014

Attività sportive dilettantistiche - Indennità chilometriche

Le indennità chilometriche, per rientrare tra le spese documentate, non possono essere forfetarie, ma devono essere necessariamente quantificate in base al tipo di veicolo e alla distanza percorsa, tenendo conto degli importi contenuti nelle tabelle elaborate dall'ACI.

Per considerare la prestazione effettuata fuori del territorio comunale, si ritiene possa essere confermato l'orientamento assunto dal Ministero delle finanze con circolare n. 27 del 3 luglio 1986 in relazione all'applicazione della legge 25 marzo 1986, n. 80 (Trattamento tributario dei proventi derivanti dall'esercizio di attività sportive dilettantistiche), secondo cui il territorio comunale di riferimento è quello **ove risiede o ha la dimora abituale il soggetto interessato che percepisce l'indennità Chilometrica**

Non assume, invece, rilevanza la sede dell'organismo erogatore.

DLgs 117/2017 artt. 17/18/19

Gli ETS **possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività** e sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ETS, **mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.**

compenso al volontario

L'attività del volontario **non può essere retribuita in alcun modo**. Al volontario **possono essere rimborsate solo le spese** effettivamente sostenute e **documentate** per l'attività prestata. Sono vietati i rimborsi spese forfettari. Ammesso un rimborso spese **a fronte di autocertificazione delle spese sostenute, purché non superino l'importo di € 10,00 giornalieri e 150,00 € mensili e l'organo sociale competente deliberi in merito.**

La qualità di volontario **è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.**

DLgs 117/2017 artt. 17/18/19

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I lavoratori subordinati che intendano svolgere attività di volontariato in un ente del TS hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.

Gli ETS **che si avvalgono di volontari** devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi. Con Decreto del MISE / ML, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche e sono disciplinati i relativi controlli.

ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI VOLONTARI SPORTIVI (art. 34)

Per gli sportivi dilettanti di cui all'art. 51 della L. 289/2002 (tesserati in qualità di atleti, dirigenti e tecnici alle Federazioni , alle DSA e agli EPS) che svolgono attività sportiva come **volontari**, rimane ferma la tutela assicurativa obbligatoria prevista nel medesimo art. 51 (obbligo assicurativo che comprende casi di infortunio avvenuti in occasione e a causa dello svolgimento delle attività sportive), oltre a quanto previsto all'art. 29 c.4

Art. 29 c. 4 – Gli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari **devono assicurarli** per la responsabilità civile verso i terzi. Si applica art. 18 c.2 del DLgs 117/2017 (CTS)

Art.18 c.2 Dlgs 117/2017: con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, da emanarsi di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del CTS, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche e sono disciplinati i relativi controlli (decreto non ancora emanato)

(No obbligo di registro)

Decreto del Ministero Sviluppo Economico 06/10/2021 per ETS

art.1 ETS che si avvalgono di volontari sono obbligati ad assicurarli contro gli infortuni e malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi nell'esercizio dell'attività medesima

Individua per gli ETS meccanismi assicurativi semplificati con polizze anche numeriche e disciplina i relativi controlli

Inail circ. 46 del 27/10/2023

non sono tutelati dall'Inail:

- gli sportivi dilettanti di cui al predetto art. 51 L.289/2002, che svolgono attività sportiva come volontari, anch'essi assicurati obbligatoriamente con polizze private in base al predetto art. 34 c.4. Le prestazioni sportive dei volontari sono disciplinate specificatamente all'art. 29 del DLgs 36/2021
- I lavoratori dipendenti delle PA di cui all'art. 1 c,2 del DLgs 165/2001, che prestino in qualità di volontari la propria attività nell'ambito di

DIPENDENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (art. 25)

I dipendenti delle PA di cui art.1 c.2 del DLgs 165/2001 , possono prestare *in qualità di volontari* la propria attività (*sembra di capire non solo sportiva*) in asd/ssd, FSN, DSA, EPS, associazioni benemerite CONI, CIP, Sport e Salute, **fuori dall'orario** di lavoro fatti salvi gli obblighi di servizio e **previa comunicazione** all'amministrazione. In tali casi:

- non viene indicata la necessità di avere risposta positiva in merito da parte della PA
- si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari (art.29 c.2), pertanto non sono retribuite in alcun modo, possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasioni di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente.

Qualora l'attività rientri nell'ambito del **lavoro sportivo** e preveda il versamento di un **corrispettivo**, la stessa può essere svolta solo previa autorizzazione della PA di appartenenza che la rilascia o la rigetta entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta sulla base di parametri **definiti con DM 10/11/2023**

DIPENDENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (art. 25)

I lavoratori dipendenti dalle PA che prestano la loro attività in qualità di **volontari** o di **lavoratori sportivi**, possono inoltre ricevere **premi** erogati dal CONI/CIP e **dagli altri soggetti** ai quali si forniscono proprie prestazioni sportive, ai sensi dell'ar. 36 c. 6 quater (irpef 20% imposta sostitutiva)

Tutte le disposizioni che abbiamo visto per i dipendenti di PA **non** si applicano:

- al personale in servizio presso i Gruppi sportivi militari e i Gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato quando espleta la propria attività sportiva istituzionale
- Atleti, quadri tecnici, arbitri/giudici e dirigenti sportivi appartenenti alle Forze Armate e ai corpi Armati e non dello Stato che possono essere autorizzate dalle amministrazioni d'appartenenza quando richiesti dal CONI, CIP, FSN e DSA o sotto la loro egidia

DIPENDENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (art. 25)

chi sono i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 c.2 del DLgs 165/2001

le pubbliche amministrazioni richiamate sono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) , le Agenzie di cui al DLgs 300/1999 (sono le strutture che svolgono attività a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale esercitate da ministeri ed enti pubblici – es. Agenzia della Riscossione) e infine, **fino alla revisione organica della disciplina di settore, anche il CONI.**